



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
PRESIDENZA

REGOLAMENTO
PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA
DELL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
(articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149)

Approvato con Decreto n. 46 del 19.06.2023

Sommario

Articolo 1 - Premessa.....	2
Articolo 2 - Formazione e revisione dell'elenco.....	2
Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.....	2
Articolo 4 - Modalità di compilazione della domanda di iscrizione all'elenco dei Mediatori Familiari e allegati.....	2
Articolo 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali.....	3
Articolo 6 - Pubblicità dell'elenco e del presente Regolamento.....	3



Articolo 1 - Premessa

1. Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (di seguito, per brevità, D. Lgs. 149/2022) riforma le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendo, per quanto qui di interesse, il Capo I *bis* (rubricato "Dei mediatori familiari") del Titolo II e, segnatamente, gli articoli 12 *bis* e seguenti, che prevedono l'istituzione, presso ogni Tribunale, di un elenco di Mediatori Familiari, e recano l'analitica disciplina delle condizioni di accesso all'elenco stesso e delle relative modalità di funzionamento.

Articolo 2 - Formazione e revisione dell'elenco

1. L'elenco dei Mediatori Familiari è formato dal Comitato previsto dall'articolo 12 *ter* disp. att. cod. proc. civ. ed è tenuto dal Presidente del Tribunale.
2. L'elenco è permanente. Il Comitato procede, ogni 4 (quattro) anni, alla sua revisione sistematica, eliminando i nominativi di coloro per cui è venuto meno alcuno dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio e, con cadenza annuale, ne cura l'aggiornamento.

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Ai sensi dell'articolo 12 *quater* disp. att. cod. proc. civ. possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i Mediatori Familiari che:
 - a) sono iscritti da almeno 5 (cinque) anni ad una delle Associazioni Professionali di Mediatori inserite nella Sezione II dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico);
 - b) sono forniti di adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
 - c) sono di condotta morale specchiata.
2. Sulle domande di iscrizione decide il Comitato di cui all'articolo 12 *ter* delle disp. att. cod. proc. civ.

Articolo 4 - Modalità di compilazione della domanda di iscrizione all'elenco dei Mediatori Familiari e allegati

1. Gli aventi interesse in possesso dei requisiti previsti e disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme di riferimento, presentano domanda di iscrizione al Presidente del Tribunale.
2. Nella domanda, redatta sul modello reso disponibile sul sito istituzionale, devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - a) cognome e nome
 - b) data e luogo di nascita
 - c) codice fiscale
 - d) recapiti telefonici
 - e) indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata.
3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati, a pena di inammissibilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:



- a) la cittadinanza italiana;
- b) la residenza nel Circondario del Tribunale di Vallo della Lucania;
- c) l'assenza di condanne penali, di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- d) l'assenza di procedimenti penali in corso, per quanto di conoscenza;
- e) l'assenza di carichi pendenti;
- f) l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;

4. Il richiedente, altresì, dichiara di non essere iscritto né di aver presentato domanda per l'iscrizione in analogo elenco tenuto da altro Tribunale e assume l'impegno di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni al competente Comitato l'eventuale perdita dei prescritti requisiti e/o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione/permanenza.

5. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 3 (tre) mesi dalla presentazione;
- c) certificato di residenza nel circondario del Tribunale;
- d) attestazione rilasciata dall'Associazione Professionale di appartenenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) titoli ed i documenti ritenuti idonei a dimostrare la formazione e le specifiche competenze.

Articolo 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Tribunale di Vallo della Lucania, Titolare del trattamento dei dati personali forniti per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Familiari, informa che tali dati sono trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità previsti dalla legge, in ordine alla formazione/aggiornamento/revisione dell'elenco stesso.

Il conferimento dei dati, inclusi quelli relativi alle condanne e ai reati o a connesse misure di sicurezza, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra. L'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dare corretta e completa esecuzione degli adempimenti preliminari e conseguenti alla domanda di iscrizione.

I dati oggetto di trattamento non sono soggetti a diffusioni e/o comunicazioni, se non nei limiti e per le sole finalità pertinenti all'espletamento degli adempimenti previsti dalla Legge. I dati personali, ivi compresi quelli curriculari, saranno resi ostensibili, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 GDPR 2016/679, anche on-line e conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Articolo 6 - Pubblicità dell'elenco e del presente Regolamento

1. Si formerà sul sito istituzionale apposita sezione denominata "*Elenco dei Mediatori Familiari*" inserendovi il presente Regolamento e il modulo di domanda di iscrizione in formato editabile.
2. L'elenco dei mediatori Familiari verrà pubblicato in apposita sezione del sito *web* e aggiornato in caso di modifiche.

Il Presidente

dott.ssa Elvira Bellantoni